

Codice A1817B

D.D. 20 luglio 2026, n. 1397

Pratica VBPO486 - Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica n. 79/2026 per la realizzazione di una nuova passerella pedonale sul Torrente Ovesca, in loc. Maglietto del Comune di Villadossola (VB). Richiedente: Comune di Villadossola.



ATTO DD 1397/A1817B/2026

DEL 20/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Pratica VBPO486 - Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica n. 79/2026 per la realizzazione di una nuova passerella pedonale sul Torrente Ovesca, in loc. Maglietto del Comune di Villadossola (VB).
Richiedente: Comune di Villadossola.

Premesso che:

- con istanza del 15/05/2026 prot. n. 22902, il Comune di Villadossola con sede in Via Marconi n. 21, codice fiscale: 00233410034, ha presentato la domanda di concessione demaniale, ai sensi del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R, per la realizzazione di una nuova passerella pedonale sul Torrente Ovesca, in loc. Maglietto del Comune di Villadossola (VB);
- alla domanda sono allegati gli elaborati tecnici di progetto, a firma dell'Ing. Francesco Fumarola, in base ai quali sono descritte le opere e gli interventi previsti, che consistono nella realizzazione di una nuova passerella pedonale con struttura strallata, previa demolizione della struttura esistente ammalorata, nonché nella realizzazione di tutte le opere provvisorie di cantiere necessarie;
- il Settore esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 26517 del 10/06/2026;
- in data 15/06/2026, ns. prot. 26271, il richiedente ha consegnato documentazione progettuale a completamento di quanto già allegato all'istanza;
- in esito all'istruttoria tecnica esperita, le opere in oggetto possono ritenersi compatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni e condizioni vincolanti elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il

disciplinare, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r. n. 10/2022;

- ai sensi della normativa regionale vigente in materia (Tabella A della L.R. n. 19 del 17/12/2018 e s.m.i.), il Comune di Villadossola non è tenuto ad alcun versamento per il rilascio della concessione in oggetto;

- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento non si dà luogo al versamento delle spese di istruttoria;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il regio decreto n. 523/1904;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Vista la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- Visto il decreto legislativo n. 118/2011;
- Visto il decreto legislativo n. 33/2013;
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

1. di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il Comune di Villadossola ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che vengono restituiti controfirmati digitalmente da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità

dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - prima dell'avvio dei lavori, sarà cura del Committente/impresa esecutrice acquisire il parere della Provincia del Verbano Cusio Ossola ai sensi del art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. in ordine alla tutela della fauna ittica e la relativa autorizzazione alla messa in secca, anche parziale, del corso d'acqua;
2. di concedere al Comune di Villadossola con sede in Via Marconi n. 21, codice fiscale: 00233410034, l'occupazione di area demaniale con una nuova passerella pedonale in loc. Maglietto del Comune di Villadossola (VB), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
 3. di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;
 4. di stabilire:
 - la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
 - che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
 - che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
 - la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 - che, ai sensi della normativa regionale vigente in materia (Tabella A della L.R. n. 19 del 17/12/2018 e s.m.i.), il Comune di Villadossola non è tenuto ad alcun versamento per il rilascio della concessione in oggetto;
 5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) ai sensi del R.D. 1775/1933, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Ing. Monica Pelfini
Ing. Andrea Moroni
Isabella Francioli

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'

Allegato

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO,**PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA*****Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania******Codice fiscale 80087670016***

Rep. n° del duemilaventisei.

Schema di Disciplinare di concessione, ai sensi del regolamento regionale 16 dicembre 2022

n. 10/R, per la realizzazione di una nuova passerella pedonale sul Torrente Ovesca, in loc.

Maglietto del Comune di Villadossola (VB), rilasciato al Comune di Villadossola (VB) con sede

in Via Marconi n. 21, codice fiscale: 00233410034, nella persona del Sindaco pro tempore

Signor Toscani Bruno,

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio

della concessione per la realizzazione di una nuova passerella pedonale sul Torrente

Ovesca, in loc. Maglietto del Comune di Villadossola (VB), come indicato nella

documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione

pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali

inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni

e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. del

.././2026, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per

30 anni dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2056.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a

titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

La concessione viene rilasciata a titolo gratuito in quanto, ai sensi della normativa regionale vigente in materia (Tabella A allegata alla legge regionale 12/2004 e s.m.i), il Comune di Villadossola non è tenuto ad alcun versamento per il rilascio della presente concessione.

Art. 6 – Deposito cauzionale

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento Regionale non viene effettuato deposito cauzionale.

Art. 7 – Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile e della normativa regionale.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la sede comunale sita in Villadossola (VB), Via Marconi n. 21.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario

L'Amministrazione concedente

Comune di Villadossola

Regione Piemonte

Sig. Toscani Bruno

Settore Tecnico Regionale di Novara Verbania

Firmato digitalmente

Il Responsabile di Settore

Firmato digitalmente